



Comune di Campagnola Emilia
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 28/02/2013.

Entrato in vigore il 07 aprile 2013.



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2 - Luogo della celebrazione	3
Art. 3 - Orario di celebrazione	3
Art. 4 - Rimborso spese	3
Art. 5 – Organizzazione del servizio	3
Art. 7 – Allestimento della sala	4
Art. 8 – Norme finali	4



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni degli articoli 101, 106 e seguenti del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita.

Art. 2 - Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati, pubblicamente, su domanda degli interessati, nei seguenti edifici:
 - Palazzo Comunale (Sala Consiliare, Sala Giunta, Cortile interno, vano sottotetto 2 piano);
 - Palazzo Baccarini (Sala Incontri e Cortile interno).
2. La celebrazione è comunque subordinata alla disponibilità delle sale stesse.

Art. 3 - Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati su domanda degli interessati, presentata di norma 60 giorni prima dell'evento, nelle date e negli orari concordati con l'Ufficio di Stato Civile, sulla base delle disponibilità del Sindaco e del personale dipendente.
2. Di norma, non si effettuano celebrazioni di matrimoni nelle festività natalizie (25 e 26 dicembre) e pasquali (Pasqua ed il lunedì successivo), il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto.

Art. 4 - Rimborso spese

1. La celebrazione del matrimonio, di cui almeno un soggetto deve essere residente a Campagnola Emilia o essere stato residente a Campagnola Emilia nell'anno precedente la richiesta di utilizzazione della sala, sia nei gironi feriali sia nei giorni di domenica o altre festività, è gratuita.
2. La celebrazione del matrimonio in cui entrambi i soggetti non siano residenti a Campagnola Emilia è soggetta al pagamento anticipato di una somma a titolo di rimborso spese da effettuarsi almeno 30 giorni prima dell'evento.
3. Il predetto rimborso è determinato e aggiornato dalla Giunta Comunale tenendo conto del costo dei servizi offerti (allestimento, riscaldamento, energia elettrica, pulizia, personale addetto, ecc.).
4. Nessun rimborso spetterà, qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 5 – Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato civile.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

3. La richiesta di usufruire della sala sarà effettuata utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio e la prenotazione della stessa sarà ritenuta effettiva solamente dal momento della presentazione della ricevuta di pagamento di cui all'art.4.

4. Per la celebrazione del matrimonio oltre ai compiti istituzionali di legge, il Comune si impegna ad assicurare:

- disponibilità del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito e per l'accoglienza dei soggetti incaricati dagli sposi per rendere particolari servizi (fotografi, musicisti ...);
- diritto di sosta nella zona contigua alla sala della celebrazione per la vettura degli sposi, per il tempo necessario alla cerimonia e di altri automezzi per lo scarico di eventuali addobbi ed attrezzature.

5. E' fatto divieto il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e negli atri comunali e deve essere mantenuto sia dagli sposi, sia dagli invitati un comportamento che rispetti il decoro e le regole base della buona educazione. Qualora venga trasgredita tale disposizione, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.

Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, sarà addebitato agli sposi

6. Le attività di cui sopra sono assicurate dall'Ufficiale di Stato Civile con la collaborazione del restante personale del Comune e, per le funzioni delegate, dell'Unione Comuni Pianura Reggiana.

Art. 7 – Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi e addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

2. Il Comune di Campagnola Emilia si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 8 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:

- Codice Civile;
- D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
- D.Lgs 18 agosto 2000, n 267;
- Statuto Comunale.

2. Il presente regolamento è ripubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.